



REGOLAMENTO

del

GRUPPO UFFICIALI GARA

della

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

Capitolo I

COSTITUZIONE - SCOPI - SEDE

Art. 01: COSTITUZIONE E SCOPI

1. Il Gruppo Ufficiali Gara è un organo della F.I.N. di carattere tecnico Centrale con articolazioni periferiche e con autonomia funzionale per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.
2. Esso ha lo scopo di reclutare, organizzare e disciplinare gli Ufficiali Gara della F.I.N. e di provvedere, per loro mezzo, alla esatta applicazione dei Regolamenti tecnici e delle relative Norme Federali-

Art.02 : SEDE

1. La Sede centrale del GUG è presso la F.I.N. Centrale.
2. Le Sedi periferiche del G.U.G. sono presso gli Organi periferici della F.I.N.

Capitolo II

ORGANI DEL G.U.G. E LORO ATTRIBUZIONE

Art.03 : ORGANI DEL G.U.G.

1. Gli Organi del G.U.G. sono:
 - a) Il Presidente
 - b) Il Vice Presidente
 - c) Il Comitato Centrale
 - d) Il Segretario del Comitato Centrale
 - e) I Presidenti Regionali
 - f) I Dirigenti Provinciali

Art.04 : REQUISITI PER I COMPONENTI GLI ORGANI DEL G.U.G.

I Componenti gli Organi del G.U.G. dovranno essere scelti tra Ufficiali Gara regolarmente inquadrati e fra coloro che, muniti di requisiti di cui all'art. 20 dello Statuto, diano, per l'Attività svolta, le più ampie garanzie di probità.

Art. 05: IL PRESIDENTE

1. Il Presidente del G.U.G. viene nominato, su proposta del Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale entro 15 giorni dal Suo insediamento.
2. Dura in carica per il quadriennio Olimpico e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.
3. Presiede il Comitato Centrale e dirige l'attività del G.U.G.
4. In caso di sua temporanea assenza o di impedimento è surrogato dal Vice Presidente o in sua vece dal Consigliere anziano.

Art. 06 : IL COMITATO CENTRALE

1. Il Comitato Centrale è deliberato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G.- Lo stesso è composto da n. 1 Vice Presidente e n. 5 Consiglieri in modo da assicurare una rappresentatività per i 5 Settori (Nuoto, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento), anche previa consultazione degli Ufficiali di Gara più rappresentativi delle specifiche competenze tecniche. Il Comitato Centrale affiderà a due componenti l'Area della Formazione e degli Affari Generali
2. I Consiglieri devono avere i requisiti all'Art. 04 e durano in carica per il quadriennio Olimpico. Ove nel corso del quadriennio uno o più Consiglieri venissero a cessare definitivamente dalla carica per dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti, la nomina del sostituto o dei sostituti sarà effettuata dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente del G.U.G. entro 30 giorni dalla cessazione.
3. I Consiglieri decadono nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale.
4. La manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale nei confronti del Presidente del G.U.G. comporta la decadenza dell'intero Comitato Centrale.

Art. 07 : IL SEGRETARIO

1. Il Segretario del Comitato Centrale è nominato dal Presidente della Federazione.
2. Egli partecipa a tutte le riunioni del Comitato Centrale e ne redige i verbali, senza diritto di voto salvo che ne faccia parte come Consigliere. In caso di sua assenza le funzioni di Segretario vengono svolte da un Consigliere incaricato dal Presidente del G.U.G.

Art. 08 : ATTRIBUZIONI DEL COMITATO CENTRALE

1. Le attribuzioni del Comitato Centrale del GUG sono:
 - a. Predisporre i programmi riflettenti l'Organizzazione e l'inquadramento del Gruppo Ufficiali Gara;
 - b. Sovrintendere allo svolgimento dei corsi per Aspiranti e dei Corsi di perfezionamento tecnico
 - c. Delegare uno o più Consiglieri alla designazione degli Ufficiali Gara
 - d. Proporre al Consiglio Federale della F.I.N. gli Ufficiali di Gara per l'attività Internazionale;
 - e. Sovrintendere all'attività dei Presidenti Regionali;
 - f. Adottare tutte le iniziative necessarie per l'assolvimento e la regolamentazione dei compiti devoluti al G.U.G.;
 - g. Presentare al Consiglio Federale proposte relative ai Regolamenti Tecnici;
 - h. Presentare al Consiglio Federale proposte di modifica al presente regolamento ed ai Regolamenti Tecnici.

Art. 09 : IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale:

1. Viene nominato dal Consiglio Federale, tra coloro i quali abbiano i requisiti di cui all'Art. 04, su proposta del Presidente del G.U.G. sentito il parere del Presidente del Comitato Regionale.
2. Dura in carica per il quadriennio olimpico e decade nel caso di manifestazione di sfiducia da parte del Consiglio Federale sentito il parere del Presidente del G.U.G.
3. Può avvalersi della collaborazione di uno o più assistenti in relazione all'attività da svolgersi.
4. Ha le seguenti attribuzioni:
 - a) Dirige l'attività degli Ufficiali Gara nell'ambito della Regione;
 - b) Tiene aggiornati gli elenchi degli Ufficiali Gara della Regione e ne segue l'attività fornendo al Comitato Centrale gli elementi di giudizio sulla loro preparazione tecnica;
 - c) Provvede secondo le indicazioni del Comitato Centrale allo svolgimento dei Corsi per Aspiranti Ufficiali Gara;
 - d) Indice periodiche riunioni degli Ufficiali Gara della Regione, una delle quali al termine della stagione agonistica, ai fini dell'aggiornamento tecnico ed organizzativo degli stessi;
 - e) Designa gli Ufficiali Gara per l'attività regionale ed eventualmente, su richiesta del Comitato Centrale, per le manifestazioni nazionali;
 - f) Svolge i compiti assegnatigli dal Comitato Centrale;
 - g) Sovrintende all'attività dei Delegati Provinciali.
5. Può nominare uno o più Fiduciari per il compimento di determinate attività nell'ambito Regionale.

Art.10: I DIRIGENTI PROVINCIALI

I Dirigenti Provinciali sono nominati dal Comitato Regionale su proposta del Presidente Regionale del G.U.G. con ratifica da parte del Consiglio Federale.

Hanno le seguenti attribuzioni:

- a) coordinano le attività degli Ufficiali Gara nell'ambito della Provincia;
- b) svolgono i compiti loro assegnati dal Presidente Regionale del G.U.G.;
- c) provvedono secondo le indicazioni del Presidente Regionale del G.U.G. allo svolgimento dei Corsi per Aspiranti Ufficiali Gara;
- d) forniscono al Presidente Regionale del G.U.G. gli elementi di giudizio sulla preparazione tecnica e sull'attività degli Ufficiali Gara della Provincia;
- e) designano, di concerto con il Presidente Regionale del G.U.G. gli Ufficiali Gara per l'attività Provinciale.

Capitolo III

CATEGORIA E RUOLI DEGLI UFFICIALI GARA

Art.11: SUDDIVISIONE IN CATEGORIA

1. Gli Ufficiali Gara si suddividono in quattro (cinque) categorie:
 - a) Aspirante Ufficiali Gara
 - b) Ufficiale Gara Effettivo
 - c) Ufficiale Effettivo Benemerito
 - d) Ufficiale Gara Aggregati
 - e) Ufficiale Gara "Ruolo d'Onore"

Art.12: ASPIRANTE UFFICIALE GARA

- 1) Per ottenere tale qualifica è necessario frequentare un corso indetto dagli Organi Periferici del G.U.G. ed aver superato, con esito favorevole, gli esami relativi.
- 2) I requisiti richiesti ai candidati sono:
 - a) Cittadinanza italiana ;
 - b) Titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore;
 - c) Aver compiuto 18 anni di età e non aver oltre passato il 48° ;
 - d) Avere la necessaria idoneità fisica, documentata da certificazione medica;

Art.13: UFFICIALE DI GARA EFFETTIVO

- 1) Al termine della stagione agonistica sportiva gli “Aspiranti” che abbiano dimostrato di possedere tutte le capacità tecniche ed organizzative indispensabili per un Ufficiale di Gara dovranno sostenere un esame di 2° livello (“Verifica Finale”) per acquisire la qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo.
- 2) Gli “Aspiranti” che non ottengono la qualifica di “Effettivo” possono effettuare un ulteriore esame di 2° livello, a discrezione del GUG Centrale.
- 3) Il passaggio ad “Effettivo” può essere ritardato per motivi per motivi eccezionali da esaminare e autorizzare caso per caso dal Comitato Centrale.

Art.14 UFFICIALE DI GARA AGGREGATO

Gli iscritti che partecipano ai corsi di I livello S.I.T. di Assistente Bagnante e ne abbiano fatto specifica domanda, dopo aver superato il relativo esame (S.I.T.), ottengono la qualifica di “Aggregato”. Gli Aggregati possono essere impiegati in giurie di Nuoto, Pallanuoto, e Salvamento ed eventualmente in manifestazioni di Tuffi e Sincronizzato nell’ambito della propria Provincia, avranno apposita tessera Federale di “Aggregato Ufficiale Gara” senza il pagamento di quota associativa e con l’uso di una maglietta bianca.

Art.15 UFFICIALE DI GARA BENEMERETO

Gli Ufficiali di Gara che abbiano per almeno 20 anni una attività continuativa ed esemplare nella categoria degli Effettivi, dimostrando qualità tecniche e morali ineccepibili, potranno essere iscritti, a giudizio insindacabile del Comitato Centrale, nella categoria degli Ufficiali Gara “Benemerito”.

Art.16 RUOLI SPECIALI

- 1 Gli Ufficiali di Gara in possesso di particolari doti, e con lunga e conclamata esperienza possono essere assegnati a speciali ruoli organizzati, tecnici, didattici ed amministrativi.
- 2 L’istituzione ed il funzionamento dei ruoli sono di competenza del Comitato Centrale.

Art.17 RUOLO GIUDICE ARBITRO

1 Al Giudice Arbitro compete la direzione tecnico-disciplinare delle manifestazioni agonistiche, indette o riconosciute dalla F.I.N. di Nuoto, Tuffi, Nuoto Sincronizzato e Nuoto per Salvamento, nonché quelle di Pallanuoto relative a concentramenti e tornei.

2 Essi costituiscono un apposito “Ruolo” disciplinato come segue:

- a) Il Comitato Centrale costituisce, per ciascuna delle 5 specialità, con revisione a fine stagione per le opportune conferme o varianti, i relativi ruoli nominativi dei Giudici Arbitri suddivisi- quanto necessario – in fasce da utilizzarsi per le designazioni ai diversi livelli di impegno, in campo nazionale e/o regionale.
- b) Alla costituzione delle fasce regionali concorrono i rispettivi G.U.G. Regionali mediante la presentazione del curriculum personale accompagnato dalle valutazioni dei Commissari Speciali firmato dal Presidente regionale del G.U.G.
- c) Il “Ruolo” ed i singoli nominativi, vengono sottoposti, dal Comitato Centrale del G.U.G. all’approvazione del Consiglio Federale della F.I.N.
- d) I Giudici Arbitri in “Ruolo” vengono designati come segue:
 - Dal G.U.G. Centrale per la manifestazione agonistiche di livello nazionale o interregionale;
 - Dal G.U.G. Centrale, o per sua delega dal G.U.G. Regionale competente per territorio, per le manifestazioni agonistiche di livello regionale o minore.

Art.18 RUOLO ARBITRI DI PALLANUOTO

Gli Arbitri cui viene affidata la direzione delle partite di Pallanuoto, indette o approvate dalla F.I.N., costituiscono un apposito “Ruolo” disciplinato come segue:

- a) Il Comitato Centrale approva le proposte formulate dal Settore Pallanuoto del G.U.G., con revisione a fine stagione per opportune conferme o varianti sulla base delle valutazioni desunte dai propri Organi di controllo nel corso della stagione agonistica da elenchi nominativi degli Arbitri suddivisi, per diversi livelli di impegno in campo nazionale o regionale; la costituzione degli elenchi regionali compete ai rispettivi Presidenti del G.U.G. Regionale;
- b) I nominativi degli elenchi regionali debbono essere notificati al Comitato Centrale del G.U.G.;
- c) Il “Ruolo” ed i singoli nominativi vengono sottoposti all’approvazione del Consiglio Federale della F.I.N.

Art.19 RUOLO GIUDICI INTERNAZIONALI

E' costituito un apposito ruolo nel quale vengono inseriti i nominativi degli Ufficiali Gara per le manifestazioni agonistiche internazionali, nei limiti delle Norme della F.I.N.A., della L.E.N. della CO.ME.N. e della Federazione Internazionale di Salvamento.

Il Comitato Centrale del G.U.G. propone i nominativi al Consiglio Federale per la successiva designazione alla F.I.N.A., alla L.E.N., alla CO.ME.N., alla F.I.S. per la relativa approvazione. Il ruolo è soggetto a revisione annuale.

Art.20 VISITE MEDICHE PERIODICHE – LIMITI DI ETA'

Gli Ufficiali di Gara nei quadri, devono sottoporsi alle visite mediche obbligatorie disposte dal Consiglio Federale in armonia con le direttive F.I.N.A.

Per i ruoli, compresi quelli nominativi di specialità stabiliti con gli Art. 17 (Giudice Arbitro), Art.18 (Arbitri di Pallanuoto), Art.19 (Giudici Internazionali) sono fissati dal Comitato Centrale del G.U.G. i limiti di età che ne consentono l'iscrizione e la permanenza nei ruoli stessi.

Tali limiti devono essere approvati dal Consiglio Federale della F.I.N.

Art.21 COMMISSIONI CONSULTIVE

- 1 Costituite con strutture al di fuori del Comitato Centrale, possono essere istituite delle Commissioni Consultive.
- 2 A comporre ogni Commissione Consultiva vengono chiamati dal Comitato Centrale Giudici Effettivi di particolare e provata esperienza in settori specifici .
- 3 Le Commissioni Consultive vengono attivate dal Comitato Centrale.

Art.22 DESIGNAZIONI

- 1 Le designazioni degli Ufficiali Gara per l'attività nazionale, sono effettuate dal Presidente o da uno o più Consiglieri delegati all'uopo. Il Consigliere con delega alla Specialità Area Nuoto e quello con delega alle Specialità di voto avranno facoltà di avvalersi di Designatori per le singole branche della Specialità. In tal caso il Consigliere proporrà le proprie scelte al Comitato Centrale per la conseguente approvazione.
- 2 Le designazioni degli Ufficiali Gara per i Campionati Nazionali del Settore Pallanuoto sono effettuati da Ufficiali di Gara nominati annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Comitato Centrale previa consultazione di Ufficiali di Gara rappresentativi della specifica competenza tecnica.
- 3 Le designazioni per i Campionati Interregionali possono essere delegate dal Comitato Centrale al Presidente Regionale del G.U.G. competente per territorio principale.

- 4 Le designazioni per i Campionati Regionali o minori, sono effettuate dal Presidente Regionale del G.U.G. competente per territorio.
- 5 In casi eccezionali, il Consiglio Federale può disporre l'adozione di altri sistemi di designazione.

Art.23 RUOLO D'ONORE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Gli Ufficiali di Gara che cessano la loro funzione attiva, possono essere iscritti, a giudizio insindacabile del Comitato Centrale, nello speciale "Ruolo d'Onore" degli Ufficiali di Gara e ricevono un distintivo ed una tessera particolare.

Art.24 BENEMERENZE

Agli Ufficiali di Gara che si sono distinti, nel periodo previste dalle normative impartite dal Comitato Centrale, all'inizio di ogni quadriennio Olimpico, le seguenti Benemerienze:

- Nazionali
- Regionali
- Per attività trentennale e cinquantennale
- Per specifici meriti direttivi.

Art.25 RUOLO DEGLI UFFICIALI DI GARA FUORI QUADRO

Gli Ufficiali di Gara sono temporaneamente posti Fuori dai Quadri operanti dal Comitato Centrale del G.U.G. in caso di:

- Inidoneità fisica
- Incompatibilità
- Su richiesta dell'interessato
- Per inattività

La permanenza nel "Ruolo Fuori Quadro" non può eccedere la durata di 24 mesi. In tale periodo l'Ufficiale di Gara deve rinnovare il tesseramento secondo le disposizioni emanate dal Comitato Centrale pena la cancellazione dai Quadri.

La riammissione di Ufficiali di Gara nei quadri operanti è proposta dal Presidente Regionale dopo che l'Ufficiale Gara ne abbia fatta richiesta scritta e partecipato ad un corso di aggiornamento tecnico svolto nella propria regione. Tale riammissione viene deliberata dal Comitato Centrale. (Vedere la Carte Federali)

Art.26 REVISIONE DEI RUOLI

1. Al termine di ogni anno solare è eseguita, a cura del G.U.G. Regionale con ratifica del Comitato Centrale, la revisione dei ruoli degli Ufficiali di Gara.
2. Il Presidente Regionale del G.U.G. può proporre al Comitato Centrale l'esclusione dai ruoli operativi di quegli Ufficiali di Gara che, senza valida giustificazione, non abbiano prestato nell'anno servizi.

Art.27 INCOMPATIBILITA'

1. Ai sensi dell'Art. 21 comma 5 dello Statuto la qualifica degli Ufficiali di Gara è incompatibile con qualsiasi altra Carica Federale che non sia meramente consultiva e con quella di Dirigente delle Società o Ente affiliato, per tali incompatibilità non è ammessa deroga da parte del Consiglio Federale.
2. Ai sensi dell'Art.11/3 del R.O. gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti fatto salvo il Settore Master.
3. Ai sensi dell'art.19/1 del R.O. l'inquadramento nel SIT è incompatibile con la qualifica di Ufficiali di Gara con la sola eccezione delle qualifiche di Istruttore e di Istruttore Coordinatore. L'inquadramento nella Sezione Salvamento è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara per coloro i quali abbiano l'attestato di abilità di Maestro di Salvamento o brevetto sportivo di abilità di qualsiasi grado.

Art.28 IMPEGNO D'ONORE

All'atto della nomina e per tutto il periodo della loro permanenza nei quadri, gli Ufficiali di Gara si impegnano ad adempiere scrupolosamente ed imparzialmente i compiti loro affidati, uniformandosi alle norme Federali di carattere tecnico, disciplinare ed amministrativo e tenendo in ogni circostanza un contegno rispondente alle loro funzioni.

L'Ufficiale di Gara si impegna ad intervenire alle manifestazioni ogni qualvolta venga designato in servizio nonché a tutti le riunioni e/o raduni tecnici indetti dagli Organi del G.U.G. Centrale o Periferici.

Art.29 LA DIVISA

Gli Ufficiali di Gara debbono indossare, per tutto il tempo del loro servizio sul campo di gara, la prescritta divisa.

La composizione della divisa sarà stabilita dal Comitato Centrale all'inizio di ogni anno agonistico.

Gli Aspiranti Ufficiali di Gara durante l'anno di aspirantato opereranno sul campo di gara con maglia, pantaloni e scarpe bianche senza distintivo.

La maglia ufficiale del G.U.G. sarà consegnata dopo il raggiungimento della qualifica di Ufficiale di Gara Effettivo.

E' a cura degli Ufficiali di Gara il perfetto mantenimento della divisa.